



AFFISSO ALL'ALBO UFFICIALE
in data1.1 APR. 2001

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

DIREZIONE I- Servizi Istituzionali, Legali, Ricerca e Relazioni Esterne

ES/mp

Decreto n. 12138
del 31.03.2001

IL RETTORE

- **VISTO** il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, emanato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
- **VISTA** la Legge 2 maggio 1989, n. 168 – Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- **VISTA** la legge 18 novembre 1990, n. 341 – Riforma degli ordinamenti didattici universitari;
- **VISTA** la Tabella E relativa agli ordinamenti degli studi della Facoltà di Medicina e Chirurgia, allegata al Regolamento Didattico d'Ateneo emanato con D.R. n. 9922 del 15 ottobre 1998;
- **VISTE** le modifiche all'ordinamento didattico formulate dagli organi accademici di questo Ateneo;
- **VISTO** il parere favorevole espresso dal Consiglio Universitario Nazionale in data 08.03.2001;

DECRETA

La tabella E del Regolamento Didattico d'Ateneo dell'Università degli Studi di Verona è modificata come di seguito specificato:

Articolo unico

Dopo l'art. 249 e con lo scorrimento degli articoli successivi, è modificato lo statuto della Scuola di Specializzazione in Nefrologia.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEFROLOGIA

Art. 250 – Istituzione, finalità, titolo conseguibile

É istituita la Scuola di Specializzazione in Nefrologia presso l'Università degli Studi di Verona. Il corpo docente della Scuola deve prevedere almeno un Professore universitario di Nefrologia. La direzione della Scuola spetta ad un professore universitario di Nefrologia, di ruolo o fuori ruolo, di I^a o, in mancanza, di II^a fascia.
La Scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale della Nefrologia, comprensiva degli aspetti connessi alla terapia sostitutiva della funzione renale.
La Scuola rilascia il titolo di specialista in Nefrologia.
Conseguito il titolo di specialista, è possibile frequentare la Scuola per un ulteriore anno di perfezionamento, indirizzato a settori subspecialistici.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

Art. 251 – Organizzazione, durata, norme d'accesso

Il Corso di Specializzazione ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede indicativamente trecento ore di didattica formale e seminariale ed inoltre attività di tirocinio guidate, da effettuare frequentando strutture nefrologiche universitarie ed ospedaliere sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio Sanitario Nazionale.

Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della Scuola il Dipartimento di Scienze Biomediche e Chirurgiche nonché la Cattedra di Nefrologia dell'Università degli Studi di Verona.

Le strutture ospedaliere convenzionabili debbono rispondere nel loro insieme a requisiti di idoneità per disponibilità di attrezzature e dotazioni strumentali, per tipologie di servizi e delle prestazioni eseguite, secondo gli standards stabiliti con le procedure di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 257/1991.

Le predette strutture non universitarie sono individuate con i protocolli d'intesa di cui allo stesso art. 6, comma 3 del D. L.vo 502/1992.

La didattica formale viene svolta nelle strutture universitarie. L'addestramento pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria, avviene nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Al fine di garantire un congruo addestramento in tutti i campi della Nefrologia clinica, la formazione dello studente potrà compiersi anche in più di una struttura, secondo i piani di studio e di addestramento professionalizzante previsti ai successivi art. 3 e 4.

Tenendo presenti i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, di cui al comma 4 dell'art. 9 della legge 341/1990 ed in base alle risorse ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la Scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in tre per ciascun anno di corso, per un totale di quindici specializzandi. Il numero effettivo di iscritti è determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della Sanità e il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, e dalla successiva ripartizione dei posti tra le Università. Il numero di iscritti a ciascuna scuola non può superare quello totale previsto nello Statuto.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla Scuola coloro che siano in possesso della laurea in Medicina e Chirurgia. Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso Università straniera e ritenuto equipollente dalle autorità accademiche italiane.

L'abilitazione alla professione di Medico Chirurgo deve essere conseguita prima dell'inizio del II° semestre del I° anno.

Il concorso è effettuato mediante prove e valutazioni dei titoli. Il punteggio finale massimo di 100 punti è così suddiviso:

- a) 50 punti da prova scritta con quiz a risposta multipla, + 10 punti da prova orale;
- b) 20 punti dalla media di 5 esami propedeutici e/o inerenti la specialità, stabiliti con delibera del Consiglio di Facoltà;
- c) 10 punti dalla valutazione della tesi o di pubblicazioni inerenti la specialità;
- d) 10 punti per internato universitario coerente con la Scuola di Specializzazione su delibera del Consiglio della Scuola.

La Commissione del concorso sarà formata dal Direttore della Scuola e da 4 docenti nominati dal Preside della Facoltà.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

Art. 252 – Piani di Studi e di addestramento professionalizzante

Il Consiglio della Scuola stabilisce l'articolazione del Corso di Specializzazione ed il relativo piano di studi nei diversi anni e nei diversi presidi diagnostici e clinici, compresi quelli convenzionati.

Il Consiglio stabilisce pertanto:

- a) le opportune attività didattiche, comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;
- b) la suddivisione nei periodi temporali dell'attività didattica teorica e seminariale, e la sede di quella di tirocinio, compreso quello relativo all'area specialistica comune a specialità propedeutiche o affini.

Il piano di studi e di addestramento professionalizzante è determinato dal Consiglio della Scuola, sulla base degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari.

Costituiscono aree obbligatorie, (propedeutiche, di approfondimento scientifico-culturale, di professionalizzazione) quelle relative ai settori seguenti:

E03A Biologia, E05A Biochimica, E06A Fisiologia Umana, F04B Immunologia, E07X Farmacologia, F06A Anatomia Patologica, F07A Medicina Interna, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F10A Urologia, F07C Medicina d'Urgenza, F19C Pediatria.

Nei primi due anni di formazione lo specializzando deve dedicare almeno il 50% del tempo della sua attività di tirocinio alla formazione professionale nei settori della Medicina Interna generale e specialistica (F07).

Il piano dettagliato delle attività formative dell'intero corso di formazione, comprese quelle di cui al precedente comma è deliberato dal Consiglio della Scuola e reso pubblico nel Manifesto annuale degli Studi.

Art. 253 – Programmazione annuale delle attività e verifica tirocinio

All'inizio di ciascun anno di corso il Consiglio della Scuola programma le attività comuni per gli specializzandi, quelle specifiche relative al tirocinio e concorda con gli specializzandi stessi la scelta di eventuali aree elettive d'approfondimento opzionale, pari a non oltre il 25% dell'orario annuo, e che costituiscono orientamento all'interno della specializzazione.

Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere idonee convenzionate.

Lo svolgimento dell'attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilità didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia svolto.

Ai fini dell'attestazione di frequenza il Consiglio della Scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie.

Art. 254 – Esame di diploma

L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su di una tematica clinica assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso. La Commissione finale è nominata dal Rettore in relazione alla vigente normativa.

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver superato gli esami annuali ed i tirocini ed aver condotto, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti specialistici stabiliti secondo uno standard nazionale specifico della Scuola, volto ad assicurare il conseguimento di capacità professionali adeguate agli standards europei.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

Art. 255 – Norme finali

Le Tabelle riguardanti gli standards nazionali (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico disciplinari di pertinenza, sull'attività minima dello specializzando per adire l'esame finale, nonché sulle strutture minime necessarie per le istituzioni convenzionabili) sono fissate con le procedure di cui all'art. 7 del D. Lvo 257/1991. Gli aggiornamenti periodici sono disposti con le medesime procedure, sentiti i Direttori delle specifiche Scuole di Specializzazione.

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line followed by a stylized, cursive flourish.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

TABELLA A

Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari

A) Area propedeutica

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di anatomofisiologia renale, biochimica e genetica pertinenti alla Nefrologia allo scopo di stabilire le basi biologiche per l'apprendimento delle tecniche di laboratorio, della clinica e della terapia.

Settori: E09A Anatomia, E09B Istologia, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, F03X Genetica Medica, F07F Nefrologia.

B) Area di fisiopatologia nefrologica

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi eziopatogenici che determinano lo sviluppo delle malattie renali.

Settori: E03A Biologia, F03X Genetica Medica, F04C Patologia generale, F04A Immunologia, F07B Fisiopatologia clinica, F07F Nefrologia.

C) Area di Laboratorio e Diagnostica nefrologica

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche in tutti i settori di laboratorio applicati alla Nefrologia, comprese citomorfologia, istopatologia, immunopatologia e la diagnostica per immagini.

Settori: F04B Patologia clinica, F06A Anatomia Patologica, F07F Nefrologia, F18X Diagnostica per immagini.

D) Area di Nefrologia clinica

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la valutazione epidemiologica e per la prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie del rene, dei disordini del metabolismo elettrolitico e dell'equilibrio acido base, e dell'ipertensione arteriosa. Deve infine saper partecipare a studi clinici controllati secondo le norme di buona pratica clinica.

Settori: F07F Nefrologia, F07A Medicina Interna, E07X Farmacologia, F05X Microbiologia, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F01X Statistica medica, F10A Urologia, F19C Pediatria, F07C Medicina d'Urgenza, F04A Patologia generale.

E) Area di Terapia sostitutiva della funzione renale

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e la pratica clinica correlate con l'emodialisi, la dialisi peritoneale e il trapianto di rene.

Settori: F07F Nefrologia, F08A Chirurgia dei trapianti.

F) Area dell'Emergenza Nefrologica

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e la pratica clinica necessarie a prevenire, riconoscere e trattare le principali patologie che costituiscono condizioni di emergenza nefrologica.

Settori: F07F Nefrologia, F07C Medicina d'Urgenza, F12X Anestesiologia e rianimazione.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

TABELLA B

Standards necessari alle strutture sanitarie non universitarie per contribuire alla formazione specialistica, mediante convenzionamento con l'Università per la Scuola di Specializzazione in Nefrologia

Il presidio ospedaliero non universitario deve avere, oltre a strutture didattiche e di aggiornamento generali, una qualificata specifica attività media annuale, dimostrata per almeno un triennio, tale da garantire allo specializzando il conseguimento degli obiettivi formativi assegnatigli riguardo al periodo di frequenza della struttura medesima. Tali attività sono:

- a) attività ambulatoriale e di Day Hospital per almeno 300 pazienti annui, anche con specifica attività per pazienti in dialisi peritoneale ambulatoriale continua e trapianti;
- b) attività di degenza per almeno 200 ricoveri annui per patologia nefrologica;
- c) attività diagnostica di istopatologia renale comprendente il prelievo biotico percutaneo e la lettura diagnostica delle biopsie;
- d) attività di terapia sostitutiva acuta e cronica della funzione renale, con almeno 8 posti dialisi.

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

TABELLA C

Standard complessivo di addestramento professionalizzante

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve:

1. aver collaborato all'esecuzione di almeno 10 biopsie renali ed aver partecipato alla fase di definizione diagnostica di almeno 100 pazienti;
2. aver collaborato all'esecuzione di almeno 15 procedure dialitiche d'urgenza;
3. saper gestire le metodiche di emodialisi e di dialisi peritoneale, partecipando attivamente ad almeno 10 interventi per allestimento di fistola artero-venosa e ad almeno 5 interventi di impianto di catetere peritoneale;
4. saper impostare una corretta diagnosi di nefropatia e la più adeguata terapia per pazienti con malattie renali, ipertensione arteriosa, alterazioni del metabolismo idroelettrolitico e dell'equilibrio acido-base, insufficienza renale, con trapianto di rene.

Con riferimento all'articolo 1, costituiscono attività di perfezionamento opzionali (obbligatorie almeno due sulle tre previste):

a) immunopatologia e morfologia delle nefropatie: aver acquisito conoscenze teoriche ed esperienza pratica relative alla diagnosi immunologica diretta e morfologica (microscopia ottica ed elettronica) delle principali nefropatie; aver acquisito esperienza pratica di terapia con farmaci immunodepressivi e con plasmateresi.

b) terapia sostitutiva della funzione renale: aver acquisito conoscenze teoriche ed esperienza pratica dei vari tipi di dialisi extracorporea e di dialisi peritoneale; saper impostare il più corretto trattamento dialitico per pazienti con insufficienza renale acuta e cronica.

c) clinica e terapia del trapianto di rene: aver acquisito le conoscenze teoriche dell'immunologia dei trapianti; aver acquisito esperienza pratica sulla selezione dei candidati al trapianto di rene e sulle principali terapie anti rigetto; saper gestire correttamente l'attività ambulatoriale per pazienti trapiantati.

IL RETTORE
(Prof. Elio Mosole)